

FONDO PENSIONE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

ARTICOLO 1 - MOROSITA': DEFINIZIONE

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, dello Statuto del FONDO PENSIONE, il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari:

- il pagamento dei contributi;
- l'invio della documentazione amministrativa richiesta ai fini della riconciliazione
- il rispetto delle regole operative definite dal Fondo tramite Circolari Operative.

Un'azienda è definita morosa se, causa inadempienze o problemi amministrativi, non è stato possibile l'investimento di almeno una contribuzione secondo le scadenze definite dal Fondo Pensione.

L'importo della mora è calcolabile a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto è necessario disporre dell'effettivo ritardo causato dall'inadempienza dell'azienda.

ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

2.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, dello Statuto del FONDO PENSIONE, in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardato od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le imprese associate sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante:

- a) il versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
- b) il versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale;
- c) il risarcimento al FONDO PENSIONE di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

2.2 - Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del comma precedente è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa.

2.3 - Gli importi corrisposti a titolo di interessi di mora saranno utilizzati dal Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto.

ARTICOLO 3 - CENSIMENTO AZIENDE MOROSE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LISTE OMESSE

3.1 - La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata entro il mese di maggio di ciascun anno. Le liste di contribuzione interessate da tale attività sono quelle riconciliate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (AP) che risultino abbinate investite in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 del presente Regolamento e che alla data di attivazione della procedura non risultano già sanate dall'azienda tramite versamento degli interessi di mora e/o del ristoro della posizione.



Rientrano pertanto nella procedura anche le liste di contribuzione oggetto di calcolo l'anno precedente per le quali l'azienda non ha versato l'importo richiesto.

3.2 - Questo orizzonte temporale consente un attento monitoraggio di tutte le distinte contributive abbinate nel corso dell'anno. La procedura di regolarizzazione delle contribuzioni è gestita annualmente in ragione della sua funzione residuale rispetto all'attività di invio dei solleciti, con la quale vengono sanati tutti quei ritardi dell'obbligazione di versamento al Fondo Pensione che sono motivati da difficoltà di carattere tecnico e/o amministrativo (ritardo nella spedizione della lista, errori nella compilazione della distinta contributiva, etc.).

ARTICOLO 4 - CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

4.1 – Tale importo è dovuto nei confronti del Fondo per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura Contatto e della procedura di calcolo delle Sanzioni in conseguenza del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1

4.2 – Gli interessi di mora non sono applicati nel caso in cui l'inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza.

4.3 - Per ciascuna distinta di contribuzione gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula:

$$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (g / 365) * s$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

s = tasso di interesse applicato. E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori calcolato a partire dal saggio di interesse legale (T), così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva.

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione.

4.4 - Per quel che concerne l'applicazione degli interessi moratori si segnala che la determinazione degli interessi moratori dovrà essere effettuata sulla base dell'algoritmo di cui sopra, ma tenendo conto del variare dei diversi saggi di interesse legale succedutisi per i quali si è protratta l'omissione.

ARTICOLO 5 - CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

5.1 - Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato investimento dei contributi da parte dell'azienda a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1

5.2 – Il calcolo della mancata rivalutazione non è applicato nel caso in cui l'inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza.

5.3 - Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE: } Q = [(C / I) - (C / O)] * U$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria. (fine del mese di scadenza)

O = valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)

U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni



Se la differenza (Q) è positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEL REPORT SANZIONI CALCOLATE CON PROCEDURA ANNUALE

7.1 - Previnet invia al Fondo Pensione il report, dettagliato per codice azienda, con evidenziato il dettaglio della sanzione moratoria e dell'ammontare da corrispondere a titolo di mancata rivalutazione. Per ciascuna azienda sarà riportato anche:

- l'importo della lista di contribuzione oggetto di sanzione;
- la competenza;
- la data di accredito del relativo bonifico;
- la data di investimento;
- l'importo calcolato a titolo di mancata rivalutazione;
- l'importo calcolato a titolo di interessi moratori.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE MOROSE A SEGUITO DEL CALCOLO CON PROCEDURA ANNUALE

8.1 - Sulla base del report comunicato al FONDO PENSIONE, Previnet predispone delle lettere da spedire alle aziende con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. Nella lettera di invito ad adempiere si indica all'azienda di versare gli interessi moratori e l'eventuale mancata rivalutazione entro la prima valorizzazione utile. In allegato alla lettera si invia un report che mostri le evidenze del Fondo Pensione all'azienda inadempiente e che dettagli i conteggi effettuati.

8.2 - Il Fondo valuta se avvalersi dell'invio della lettera tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica.

ARTICOLO 9 - RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE

8.1 - L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando un unico versamento sul c/c di raccolta del Fondo.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di ristoro posizione, trattato alla stregua di un rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell'erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

ARTICOLO 10 - DECORRENZA

10.1 - La presente procedura, data la nuova contribuzione trimestrale al fondo, verrà attivata dal prossimo mese ottobre 2023 e andrà ad analizzare tutte le riconciliazioni effettuate relative a tutto il periodo successivo a ottobre 2023.